

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE –  
DICEMBRE 2009 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR  
TUTELA**

**1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
  - b) conferma i valori del corrispettivo *PPE* fissati con deliberazione 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/09);
  - c) conferma i valori della componente *UC<sub>I</sub>* fissati con deliberazione ARG/elt 78/09;
  - d) stabilisce disposizioni in merito ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV;
  - e) modifica il TIV in seguito all'entrata in vigore della deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS).

**2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

- 2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:
- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
  - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico), soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- 2.3 In termini operativi, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;

- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
  - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede, tra l'altro, l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela de:
- a) la componente *UC<sub>I</sub>* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
  - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

### **3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
  - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
  - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Con riferimento a ciascun contratto di cui al punto 3.2, lettere b) e c), il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica relativa a tali contratti. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 10 settembre 2009, prot. Autorità n. 51681 dell'11 settembre 2009;
  - b) 16 settembre 2009, prot. Autorità n. 53795 del 21 settembre 2009;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione 18 settembre 2009, prot. Autorità n. 54940 del 24 settembre 2009 (di seguito: comunicazione 18 settembre 2009) si è provveduto a valorizzare, rispettivamente, il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

#### **Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela**

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2009, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 93,3 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2009, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.
- 3.8 Con riferimento al mese di giugno 2009, in seguito ad errori riscontrati nella determinazione dei coefficienti di ripartizione del prelievo (di seguito: CRPU), Terna ha adottato, ai sensi della deliberazione 28 luglio 2009, ARG/elt 104/09, una procedura di conguaglio straordinario verso gli utenti del dispacciamento diversi da Acquirente unico atta a compensare la differenza tra il prodotto del prelievo residuo d'area per i valori corretti dei CRPU e la quota del prelievo residuo d'area attribuita a ciascun utente del dispacciamento sulla base dei CRPU errati. All'interno di tale procedura è stato previsto che l'Acquirente unico paghi a Terna se positivo, ovvero riceva da Terna se negativo un corrispettivo di conguaglio straordinario pari all'opposto della somma dei corrispettivi di conguaglio straordinario riferiti a ciascuna area e a ciascuna fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento.
- 3.9 Ai fini della determinazione del prezzo di cessione per la parte a copertura dei costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico, l'energia elettrica attribuita all'Acquirente unico in esito alla procedura di conguaglio straordinario sopra richiamata, è stata trattata come energia elettrica acquistata nell'ambito del MGP.

**Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2009) – GWh**

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
<b>GWh</b>													
Importazioni (a)	852	700	740	642	646	723	694	495	512	697	673	696	8069
Contratti bilaterali (b)	1.408	1.249	1.399	1.313	1.336	1.313	1.360	1.336	1.313	1.350	1.301	1.360	16089
Acquisti in borsa (c)	6.546	5.920	6.185	5.614	5.681	5.234	6.718	5.950	5.298	4.748	4.966	5.882	68.740
di cui:													
CIP6	640	578	601	583	568	550	572	572	534	552	513	530	6.798
contratti differenziali a due vie	1.636	1.479	1.634	1.591	1.625	1.591	2.110	2.064	2.036	2.213	2.132	2.235	22.348
Sbilanciamento (d)	-368	-260	104	-34	(148,65)	(41,14)	286,99	-	-	-	-	-	-461
<b>Totale</b>	<b>9.174</b>	<b>8.130</b>	<b>8.221</b>	<b>7.608</b>	<b>7.811</b>	<b>7.312</b>	<b>8.484</b>	<b>7.781</b>	<b>7.123</b>	<b>6.794</b>	<b>6.940</b>	<b>7.988</b>	<b>93.311</b>
Acquisti in borsa non coperti (e)	4.638	4.123	3.845	3.473	3.637	3.135	3.748	3.313	2.728	1.983	2.320	3.116	40.060
% quota non coperta (f)	51%	51%	47%	46%	47%	43%	44%	43%	38%	29%	33%	39%	43%

(a) E' l'energia elettrica di cui ai punti 3.11 e 3.12 della presente relazione tecnica.  
(b) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.13 della presente relazione tecnica.  
(c) E' il totale delle quantità acquistate su MCP.  
(d) Il segno negativo degli sbilanciamenti significa che le previsioni e i programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati.  
(e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti, in ciascun mese, come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie.  
(f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".

3.10 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante "Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009" (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
- l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti di importazione di cui al successivo punto 3.12;
- l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.13;
- l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92) per la quota assegnata nell'anno 2009 all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008 (di seguito: decreto 25 novembre 2008);
- l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti differenziali a due vie di cui al successivo punto 3.15.

3.11 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.10, lettera a) riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2009 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata

oggetto di tali contratti è fissata pari a 78 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2008; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, sono valorizzate al PUN.

- 3.12 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2008 e agosto 2009 sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella tabella 2. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.

All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni va aggiunta l'energia elettrica riportata nella tabella 3, corrispondente a contratti di importazione sottoscritti da Acquirente unico e aventi ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto.

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica relativa ai contratti di cui al presente punto stimata per l'anno 2009 risulta pari a circa 2.813 GWh.

**Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2009**

	Quantità	Prodotto	Frontiera	Durata
<b>Asta annuale*</b>	160	Base load	Svizzera	1 gennaio - 31 dicembre
<b>Aste mensili</b>	200	Base load	Svizzera	1 - 31 gennaio
	30	Peak load	Svizzera	
	50	Peak load	Svizzera	1 - 28 febbraio
	60	Peak load	Svizzera	1 - 31 marzo
	20	Base load	Svizzera	1 - 30 giugno
	35	Peak load	Svizzera	
	47	Base load	Francia	
	30	Peak load	Francia	

\* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

**Tabella 3: Altri contratti di importazione (MW) per l'anno 2009**

	Base load	Peak load	
<b>Prodotti mensili</b>	Gennaio	30	40
	Febbraio	80	50
	Marzo	30	40
<b>Prodotti annuali*</b>	175**		

\* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

\*\* Valore pari a 155 MW nel mese di gennaio.

- 3.13 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 4, ha sottoscritto altri contratti bilaterali di tipo *baseload* per un totale di 1.450 MW e di tipo *peakload* per un totale di 1.020 MW. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale Acquirente unico aveva assegnato, relativamente all'anno 2009, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, le controparti hanno esercitato il diritto di recesso. In base al contratto<sup>1</sup>, in caso di recesso la controparte è tenuta a pagare un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2009, al 50% della differenza, se positiva, tra il PUN e il prezzo della fornitura, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto. Ciò garantisce una copertura equivalente alla stipula di un contratto differenziale a una via con premio nullo in cui l'Acquirente unico riceve la differenza, quando positiva, tra il PUN e il prezzo della fornitura, moltiplicata per il 50% dell'energia oggetto del contratto, copertura che, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009, è stata stimata pari a 254 GWh.

**Tabella 4: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW) per l'anno 2009**

Asta	Quantità	Prodotto
12/12/2007	500	Baseload
20/12/2007	100	Baseload
18/11/2008	200	Baseload
	220	Peakload
24/11/2008	350	Baseload
	500	Peakload
09/12/2008	300	Baseload
	300	Peakload

All'energia elettrica conseguente alle assegnazioni riportate nella tabella 4 vanno aggiunti 143 GWh relativi a contratti OTC di tipo *peakload* sottoscritti da Acquirente unico.

L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2009 attraverso contratti bilaterali risulta pari a 16.039 GWh.

- 3.14 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2009 è pari, ai sensi del decreto 25 novembre 2008, al 20% del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 860 MW costanti in ogni ora per il mese di gennaio 2009; per i mesi successivi è stata ipotizzata una riduzione di tale quantità per tener conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela. Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a due vie rispetto al PUN, con un prezzo strike di assegnazione che per i primi tre mesi del 2009 è stato pari a 78 €/MWh, in base a quanto stabilito dal decreto 25 novembre 2007, e che per i mesi successivi è aggiornato secondo quanto stabilito dalla deliberazione 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09.
- 3.15 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 5, ha infine sottoscritto altri contratti differenziali a due vie di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. Nella tabella è anche indicata la distinzione dei prodotti in base alla rispettiva durata. In particolare, a partire dal mese di maggio 2009 l'Acquirente unico ha sottoscritto contratti differenziali a due vie con

<sup>1</sup> Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

riferimento al secondo semestre 2009 e, con l'asta del 7 luglio 2009, l'Acquirente unico ha sottoscritto contratti differenziali a due vie con riferimento al quarto trimestre 2009.

Per quanto concerne la valorizzazione dei contratti differenziali, il contratto sottoscritto in esito all'asta del 30 luglio 2008 prevede che 110 MW del prodotto *baseload* saranno valorizzati a un prezzo *strike* indicizzato al prezzo del Brent, mentre le restanti quantità relative a detto contratto nonché le quantità relative agli altri contratti indicati nella tabella 5 saranno valorizzate a un prezzo *strike* che risulta fisso per tutta la durata del contratto.

**Tabella 5: Contratti differenziali a due vie - Quantità assegnate (MW)**

Asta	Quantità	Prodotto	Durata	
30/07/2008	920	Baseload	1 gennaio - 31 dicembre 2009	
	355	Peakload		
13/10/2008	250	Baseload		
	350	Peakload		
21/10/2008	10	Baseload		
24/10/2008	691	Baseload		
	20	Peakload		
11/11/2008	200	Peakload		
05/05/2009	125	Peakload		1 luglio - 31 dicembre 2009
14/05/2009	90	Baseload		
	300	Peakload		
09/06/2009	20	Baseload		
16/06/2009	100	Baseload		
	280	Peakload		
23/06/2009	52	Baseload		
	245	Peakload		
30/06/2009	20	Peakload		
07/07/2009	100	Baseload	1 ottobre - 31 dicembre 2009	
	185	Peakload		

- 3.16 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 74% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa ai contratti di cui al precedente punto 3.15.
- 3.17 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa ai contratti di cui al precedente punto 3.15 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 43% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

***Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario***

*Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con*

*prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.*

*Per il prezzo del petrolio (Brent dated), tenuto conto dei dati di consuntivo dei primi nove mesi del 2009, è stata sostanzialmente confermata la previsione per l'intero anno dello scorso aggiornamento (43 €/barile). Tale previsione sottende un aumento del prezzo del petrolio in dollari del 2% compensato da un rafforzamento della stessa entità della valuta europea.*

*I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.*

*Per il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è confermato il valore stimato nel giugno 2009 ovvero 64 €/MWh.*

3.18 La tabella 6 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2009, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Oltre ai costi connessi ai contratti di cui ai precedenti punti da 3.11 a 3.15 e all'acquisto nel MGP dell'energia elettrica non coperta da tali contratti, tale costo comprende:

- a) i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto pagati dall'Acquirente unico in qualità di operatore cedente per l'esecuzione dei contratti annuali di importazione;
- b) i proventi conseguenti alla valorizzazione delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto spettanti all'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione ARG/elt 182/08;
- c) altri costi connessi all'energia elettrica di importazione (CCT, certificati verdi);
- d) il corrispettivo pagato alla società Gestore del mercato elettrico Spa;
- e) gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati a PUN.

**Tabella 6: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2009)**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
certificati verdi €/MWh	8,96	8,57	8,26	7,55	7,55	7,22	7,25	7,90	7,76	7,57	7,76	7,62

3.19 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i soli mesi da gennaio a luglio.

3.20 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1,5% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio<sup>2</sup>, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota

<sup>2</sup> Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

superiore all'1,5%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.

- 3.21 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
  - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1,5% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.22 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:
- costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
  - onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1,5% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 3.23 La successiva tabella 7 riporta con riferimento ai mesi del periodo gennaio – luglio 2009, i soli per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

**Tabella 7: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2009)**

	<b>Energia di sbilanciamento</b>	<b>Sbilanciamento a PUN</b>	<b>Penale da sbilanciamento</b>
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	-368,32	35,87	11,54
Febbraio	-260,33	22,97	9,89
Marzo	103,82	-5,62	3,20
Aprile	-33,74	-3,82	6,52
Maggio	-148,65	-0,75	19,72
Giugno	-41,14	-1,36	14,16
Luglio	286,99	-23,62	25,55

- 3.24 La tabella 7 mostra che nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio e giugno 2009 le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente inferiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela, viceversa nei mesi di marzo e luglio 2009.
- 3.25 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno negativo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati.

### Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.26 Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento<sup>3</sup>;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.

3.27 I valori riportati nella tabella 8 concorrono a determinare l'elemento *PD* del corrispettivo *PED* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.26. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.26, lettera a), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 settembre 2009;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.26, lettera b), deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 189/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/08) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 settembre 2009 per quanto attiene la restante parte;
- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.26, lettere da d) a f), sono fissati per l'anno 2009 dalla deliberazione ARG/elt 189/08;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.26, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07.

Sono stati poi considerati i valori di consuntivo del corrispettivo versato da Acquirente unico a Terna per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di cui all'articolo 15 del TIS.

Secondo la metodologia utilizzata fino al 2008, relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.26, lettera c), venivano considerati i soli valori di consuntivo, mentre erano posti pari a zero i rimanenti valori. In occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009 si è ritenuto di procedere a una stima prudenziale del corrispettivo in misura pari a 0,1 cent€/kWh per i mesi dell'anno per i quali non sono ancora disponibili i dati di consuntivo, come già fatto in occasione degli altri aggiornamenti relativi all'anno 2009.

---

<sup>3</sup> La deliberazione n. 314/06 ha previsto che tale corrispettivo sia calcolato con cadenza trimestrale, ciò al fine, da un lato, di stabilizzarne il valore e, dall'altro, di tenere in opportuna considerazione le esigenze di fatturazione dei clienti finali.

**Tabella 8: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2009)**

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
costo/kWh	0,08	0,08	0,08	0,09	0,05	0,09	0,07	0,09	0,09	0,02	0,02	0,02

3.28 I dati riportati nelle tabelle 6 e 8 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

#### **4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela**

##### **I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela**

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che<sup>4</sup>:

- a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno;
- b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV;
- c) a partire dall'1 aprile 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
- d) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV, si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- e) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applichino corrispettivi *PED* monorari.

4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia

<sup>4</sup> Le previsioni di applicazione dei corrispettivi *PED* non monorari di cui alle lettere a), b) e c) si riferiscono ai casi in cui il misuratore elettronico presso il punto di prelievo sia in grado di registrare, ai fini del dispacciamento, i dati differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.3 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al quarto trimestre 2009, il raggruppamento R1 comprende i mesi di novembre e dicembre, il raggruppamento R2 comprende il mese di ottobre.

4.4 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.1, lettera e), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.5 I corrispettivi di cui al punto 4.1, lettera c), saranno pubblicati in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010.

4.6 Anche successivamente alle scadenze temporali indicate al precedente punto 4.1, per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TILP l'articolo 27 del TIV prevede che si applichino:

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

- 4.7 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.6, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.8 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.6, lettera b), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 L'articolo 27 del TIV prevede infine che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del medesimo TIV, fino al 31 marzo 2010 si applichino:
- corrispettivi  $PED$  differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
  - corrispettivi  $PED$  monorari, per tutti gli altri punti di prelievo.
- Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 31 marzo 2010, siano loro applicati i corrispettivi  $PED$  di cui alla precedente lettera a) qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008.
- 4.10 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.9, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.11 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  monorari di cui ai precedenti punti 4.6, lettera c) e 4.9, lettera b) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

### Recupero di eventuali importi connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 4.12 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio. Ciò è necessario in ragione del fatto che per l'esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L'esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell'energia elettrica destinata al servizio unicamente dall'Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall'Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell'energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo dell'esercente, e pertanto tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l'adeguamento dei corrispettivi in corso d'anno applicando in primis le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela determinata a partire dall'anno successivo.
- 4.13 Già nel corso dell'anno 2008 l'Autorità ha adottato una nuova metodologia per il calcolo del recupero<sup>5</sup> da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, prevedendo in particolare che esso sia determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
  - la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 4.14 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.13, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai mesi del periodo gennaio-luglio, per i quali i medesimi erano disponibili, e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.15 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* sono state utilizzate le informazioni fornite dagli esercenti la maggior tutela societariamente separati ai sensi del comma 13.4 del TIV. In particolare, gli esercenti la maggior tutela hanno comunicato all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2009, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

---

<sup>5</sup> Per una spiegazione di dettaglio della nuova metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

L'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico è stata quindi attribuita alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie sulla base dei profili di prelievo così rilevati.

- 4.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 4.15, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:
- all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre gennaio – marzo 2009 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 190/08;
  - all'energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2009, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre aprile – giugno 2009 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 35/09;
  - all'energia elettrica relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2009, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 78/09;
  - all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 132/09 oggetto della presente relazione tecnica.
- 4.17 Infine, nel calcolo del recupero si è tenuto conto degli effetti relativi all'applicazione del *load profiling* per fasce disciplinate dal TIS. Tali effetti sono stati valorizzati applicando i corrispettivi di cui alla tabella 3 del TIS<sup>6</sup> alla stima dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali serviti in maggior tutela e trattati monorari ai sensi del TIS medesimo a cui saranno applicati detti corrispettivi. L'importo così determinato è stato poi attribuito ai costi di acquisto e ai costi di dispacciamento dell'energia elettrica secondo un criterio di proporzionalità.
- 4.18 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.
- 4.19 In considerazione di quanto sopra esposto:
- relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare stimato assume un valore negativo pari a circa 15 milioni di euro;
  - relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare stimato assume un valore negativo pari a circa 63 milioni di euro.
- 4.20 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a - 0,037 cent€/kWh e a - 0,162 cent€/kWh.

---

<sup>6</sup> Per l'anno 2009 tali corrispettivi sono stati definiti con deliberazione 29 ottobre 2008, ARG/elt 157/08.

## **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento della componente $UC_1$ e fissazione del corrispettivo $PPE$**

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente  $UC_1$  e il corrispettivo  $PPE$ . La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi  $PED$ , ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero illustrato al precedente capitolo 4.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce:
- a) la componente  $UC_1$  come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
  - b) il corrispettivo  $PPE$  come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 5.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi a tutto l'anno 2007 saranno finanziati attraverso la componente  $UC_1$ , mentre la valorizzazione del corrispettivo  $PPE$  avrà a riguardo gli ammontari relativi agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica generatisi a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.4 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 5.3, la componente  $UC_1$  sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007 (e agli anni precedenti, ove non già recuperati).
- 5.5 Il corrispettivo  $PPE$  è stato valorizzato a partire dall'aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 e sarà applicato ai clienti in maggior tutela, per tener conto degli squilibri di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2008.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006**

- 5.6 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. A partire dal primo trimestre 2008, infatti, la quota parte dell'aliquota della componente  $UC_1$  a copertura degli squilibri di perequazione per i suddetti anni è stata posta pari a 0 (zero). La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005 e per l'anno 2006 non ha evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati.
- 5.7 Va evidenziato, tuttavia, che è ancora in fase di completamento la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative), ma si ritiene che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente  $UC_1$ . In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente  $UC_1$  conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007**

- 5.8 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente CCA nel primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007.
- 5.9 Tenuto conto del gettito raccolto dalla componente  $UC_1$  nel corso dell'anno 2008, stimabile in circa 310 milioni di euro, lo squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativo all'anno 2007, finora accertato, risulta interamente recuperato.
- 5.10 Le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici alla fine dell'anno 2008, ancorché provvisorie, hanno tuttavia evidenziato uno squilibrio di perequazione per l'anno 2007 quantificabile in circa 120 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto già recuperato dalla componente  $UC_1$  nel corso dell'anno 2008.
- 5.11 Nonostante le suddette stime non possano considerarsi definitive fino al completamento delle operazioni di raccolta dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 previsto nel secondo semestre dell'anno 2009, l'Autorità ha ritenuto opportuno continuare a mantenere attiva l'aliquota  $UC_1$  anche nel corso dell'anno 2009 in modo tale da recuperare circa 120 milioni entro la fine dell'anno 2009.
- 5.12 Nel mese di giugno 2009 alcune imprese distributrici hanno effettuato una revisione della stima dello squilibrio di perequazione relativo all'anno 2007 che indicherebbe un onere di sistema di circa 20 milioni più elevato rispetto a quello stimato alla fine dell'anno 2008 e citato al punto 5.10.
- 5.13 Qualora le suddette stime si rivelassero definitive il mantenimento dell'aliquota della componente  $UC_1$  al livello in vigore nel primo, secondo e terzo trimestre 2009 potrebbe non consentire un completo recupero dello squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007 entro la fine dell'anno 2009.
- 5.14 Tenuto conto della provvisorietà della stima fornita dalle imprese, l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno in via prudenziale confermare anche per il trimestre ottobre – dicembre 2009 la componente  $UC_1$  al livello di 0,148 cent€/kWh e rimandare l'eventuale aggiornamento dell'aliquota quando la disponibilità dei dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 consentirà di quantificare definitivamente l'onere di sistema.

### **Dimensionamento complessivo della componente $UC_1$ per il trimestre ottobre – dicembre 2009**

- 5.15 Tenuto conto di quanto detto sopra, l'Autorità anche per il quarto trimestre ottobre – dicembre 2009 conferma l'aliquota della componente  $UC_1$  pari a 0,148 cent€/kWh già in vigore nel primo, secondo e terzo trimestre 2009.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008**

- 5.16 In occasione dell'aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009, la stima dell'ammontare di perequazione ha tenuto conto, da un lato, delle stime effettuate dall'Autorità circa gli ammontari di perequazione per l'anno 2008 e, dall'altro, di quanto comunicato da alcuni esercenti la maggior tutela.
- 5.17 In particolare, secondo la metodologia già utilizzata in occasione dei precedenti aggiornamenti nel corso dell'anno 2009 delle condizioni economiche di maggior tutela:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2008 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata in ciascun mese dell'anno 2008;
  - b) la stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti societariamente separati ai sensi del comma 13.4 del TIV in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per tipologia di clienti<sup>7</sup> e per corrispettivo *PED* loro applicato<sup>8</sup>.
- 5.18 In base ai dati così raccolti, si è proceduto ad attribuire l'energia elettrica acquistata da Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie e a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2008 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela<sup>9</sup>. Nello stimare l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2008 si è tenuto conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del *load profiling* per fasce<sup>10</sup>.
- 5.19 I valori così ottenuti sono stati poi confrontati con le informazioni trasmesse da alcuni esercenti la maggior tutela in merito agli importi di perequazione stimati per l'anno 2008. Alla luce di tali informazioni si è proceduto a mantenere, in via prudenziale, l'aliquota del corrispettivo *PPE* al medesimo livello dello scorso trimestre.

### **Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre ottobre – dicembre 2009**

- 5.20 In base a quanto sopra esposto, l'aliquota del corrispettivo *PPE* è stata dimensionata in modo da consentire il recupero degli squilibri di perequazione entro la fine dell'anno 2009. A tal fine, il valore dell'aliquota del corrispettivo *PPE* per il trimestre ottobre – dicembre 2009 è confermato, in maniera prudenziale, al medesimo livello del valore in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009 e fissato pari a 0,525 cent€/kWh.

---

<sup>7</sup> Clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi.

<sup>8</sup> *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* per fascia.

<sup>9</sup> Deliberazione n. 352/07, deliberazione ARG/elt 37/08, deliberazione ARG/elt 85/08, deliberazione ARG/elt 137/08.

<sup>10</sup> La stima fatta tuttavia non tiene conto delle perequazioni di cui al comma 13bis.1, lettere b) e c) del TIV i cui effetti potranno essere considerati solo successivamente alla raccolta dati relativa ai meccanismi di perequazione 2008.

## **6. Disposizioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV e modifiche al TIV**

- 6.1 La deliberazione ARG/elt 132/08 connessa alla presente relazione tecnica ha introdotto disposizioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV.
- 6.2 In particolare, a seguito della posticipazione della scadenza per la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* tra Terna e gli utenti del dispacciamento, incluso Acquirente unico, operata mediante la deliberazione ARG/elt 34/09 per l'anno 2007 e mediante il TIS per l'anno 2008, è stato previsto che la regolazione della partita spettante all'Acquirente unico con gli esercenti la maggior tutela, ciascuno per la propria quota parte, possa avvenire entro il 31 ottobre 2009.
- 6.3 Sono state poi disciplinate con riferimento all'anno 2007:
- a) le scadenze relative alla determinazione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) degli ammontari di perequazione, nonché quelle previste per i pagamenti da/a i soggetti interessati;
  - b) le modalità di calcolo degli interessi sugli ammontari di perequazione ancora da liquidare.
- 6.4 In particolare, con riferimento al punto 6.3, lettera a) le scadenze relative all'anno 2007 sono state allineate a quanto previsto dal TIV per l'anno 2008.
- 6.5 In merito al punto 6.3, lettera b), le modalità di calcolo sono state definite sulla base di quanto attualmente stabilito in tema di calcolo degli interessi dalla deliberazione ARG/elt 183/08. Quest'ultima deliberazione ha previsto che, con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, gli esercenti potessero richiedere alla Cassa l'erogazione di ammontari di perequazione in acconto, salvo conguaglio, prevedendo che, qualora l'ammontare erogato in acconto risultasse superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrispondesse alla Cassa un interesse sulle somme dovute pari all'Euribor a dodici mesi base 360.
- 6.6 La medesima deliberazione ARG/elt 183/08 ha altresì previsto che, in sede di liquidazione delle partite economiche definitive, la Cassa procedesse a corrispondere interessi sulle somme ancora dovute calcolati applicando un tasso pari all'Euribor a dodici mesi base 360 a decorrere:
- a) dal giorno in cui sono stati resi disponibili a Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività di conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007, qualora il soggetto avesse trasmesso alla Cassa i dati necessari alle determinazioni di sua competenza entro i tempi previsti;
  - b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte della Cassa della quantificazione definitiva degli ammontari di perequazione, in caso contrario;
- intendendosi tale previsione collegata a un obbligo di comunicazione nei confronti di Terna in capo all'impresa distributrice e, conseguentemente, riferito esclusivamente ai meccanismi di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV.
- 6.7 Posto quanto sopra, la deliberazione ARG/elt 132/09 connessa alla presente relazione tecnica ha previsto che:

- a) con riferimento alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e del servizio di maggior tutela, qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti superiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, l'esercente corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato a partire dal giorno successivo all'erogazione di detto acconto;
- b) qualora l'ammontare erogato agli esercenti in acconto ai sensi della deliberazione ARG/elt 183/08 risulti inferiore all'ammontare riconosciuto in sede di conguaglio, la Cassa corrisponda sulle somme ancora dovute un interesse calcolato, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13nonies del TIV, a partire dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione;
- c) con riferimento alla perequazione di cui all'articolo 13bis, comma 1, lettera c) del TIV, gli interessi da corrispondere alle imprese distributrici siano calcolati a partire dalla data in cui la singola impresa distributtrice ha comunicato a Terna i dati definitivi per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007, intendendosi in capo all'impresa distributtrice il compito di dichiarare alla Cassa la data a partire dalla quale devono essere calcolati gli interessi sulle somme ancora dovute.

6.8 Infine, si è proceduto a modificare il TIV per tener conto dell'entrata in vigore, a partire dall'1 agosto 2009, del TIS.

## 7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 132/09

7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 132/09, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:

- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2009;
- b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007, nonché al dimensionamento della componente  $UC_1$  di competenza di tali anni da applicarsi al trimestre ottobre – dicembre 2009;
- c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Massimo Ricci  
*Direttore*  
*Direzione Mercati*

Egidio Fedele Dell'Oste  
*Direttore*  
*Direzione Tariffe*

Rosita Carnevalini  
*Direttore*  
*Direzione Strategie, Studi e*  
*Documentazione*